

STATUTO NUOVO TEATRO TEMPESTA APS

Art. 1

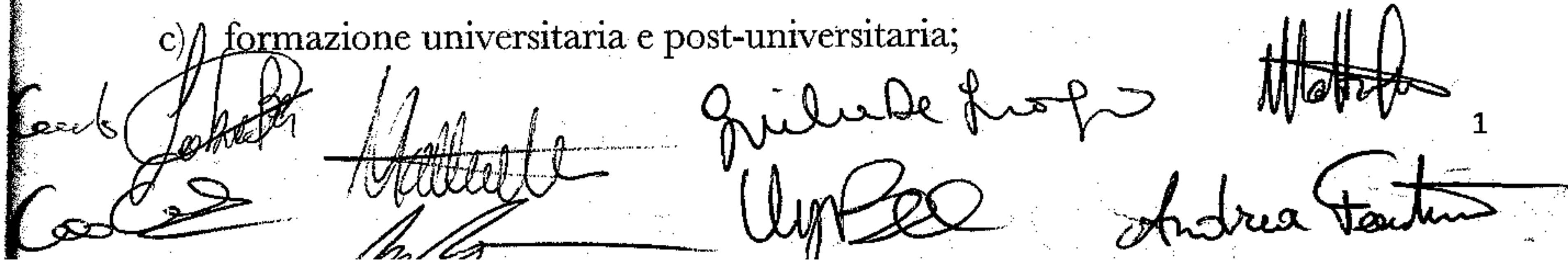
(Denominazione, sede e durata)

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Nuovo Teatro Tempesta APS" da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze in Via Guglielmo Marconi n. 25 e con durata illimitata.
- 2) La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
- 3) L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Art. 2

(Scopo, finalità, attività)

- 1) L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
- 2) L'associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, esplica la propria attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione a esse connesse, in particolare mediante l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs 117/2017, Codice del Terzo Settore:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.03.2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni;
 - c) formazione universitaria e post-universitaria;

 1

- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del suddetto Dlgs;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- g) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
- 3) Nello specifico, l'associazione si propone di:
- a) promuovere l'attività teatrale;
- b) promuovere la cultura della storia del teatro;
- c) sensibilizzare le persone alla cultura del teatro;
- d) promuovere occasioni di confronto e di approfondimento con le Autorità competenti e con gli operatori del settore teatrale;
- e) promuovere la diffusione delle Linee Guida del settore del teatro in genere;
- f) sviluppare e realizzare rapporti di collaborazione finalizzati anche all'organizzazione di eventi e di iniziative editoriali;
- g) proporre e promuovere progetti di ricerca e sperimentazioni in aree territoriali pilota per favorire lo sviluppo di scambi culturali;
- h) organizzare e/o agevolare l'organizzazione di eventi per la promozione dell'attività teatrale.
- 4) L'Associazione potrà provvedere a realizzare direttamente collaborazioni con Università, Enti di Ricerca e altre Associazioni.
- 5) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a

queste

Maggi

6 L'indiv

dell'Or

7 L'asso

tività c

di nan

nerale

i soste

riale d

8 Ancor

a) l

s

b) l

c) l

d) i

l

e) i

v

f) l

l

g

l

h

i

j

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

6) L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

7) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 Giugno 2022.

8) Ancora, per i fini di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere:

- a) la promozione di rapporti con Enti, Aziende, Associazioni, Istituti e Università italiani ed esteri finalizzati alla ricerca e sperimentazione;
- b) la sensibilizzazione degli organismi competenti e dell'opinione pubblica;
- c) formazione e insegnamento delle discipline teatrali;
- d) il ricorso a fonti di finanziamento pubbliche e private, italiane o estere previste per analoghe finalità;
- e) il riconoscimento e la diffusione dei risultati ottenuti in campo pubblico e privato sia in campo nazionale che internazionale;
- f) la creazione di amichevoli e fattive relazioni di scambio con analoghe organizzazioni aventi finalità e le sinergie relative;
- g) la sensibilizzazione e informazione dirette alle istituzioni, alle autorità e ai cittadini su problemi specifici e generali di tali categorie di cure;
- h) la collaborazione con altre compagnie teatrali;
- i) la ideazione e la realizzazione di iniziative rivolte alla sensibilizzazione su temi e problemi relativi agli scopi suddetti;
- j) l'organizzazione di corsi e lezioni di storia del teatro, di seminari monografici e in lingua straniera, per le diverse specializzazioni quali: attore, regista, scenografo, costumista, musicista, trucco ed effetti speciali, fotografia e filmografia in ambito teatrale, promozione e distribuzione, ecc.

Giulio De Lorenzo

Andrea Fanti

Alfredo

Ugo

Alfredo

B

Art. 3

(Ammissione e numero degli associati)

- 1) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore e senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 2) Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 3) L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 4) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4

Giulio De Lario

Unifue

Abra

La qu
nata
requi
causa

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

- 1) Gli associati hanno il diritto di partecipazione alle attività dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
- 2) I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.
- 3) I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
- 4) I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato e sanzioni)

- 1) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

- 2) Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recesso e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
- 3) Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
- 4) In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) richiamo scritto;
 - b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore a un anno;
 - c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
- 5) Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.
- 6) Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
- 7) All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
- 8) Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9) I soci re
ciativa a

10) Il recess
cadenza

1) Sono C

a) l'a

b) il

c) il

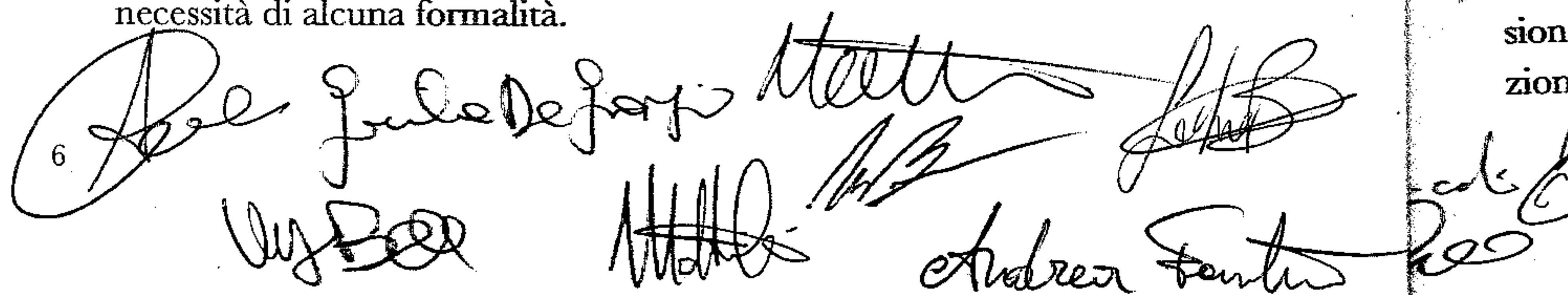
d) l'

1) L'Asse
una c
soci d

2) È con
di ese
o rite
ria, p
sunzi
quan
da al
nuale

3) Salvo
prese
di vo
delib
nuti

4) Per l
sioni
zion

6 

o la propria voce) I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

esso avrà effetto
10) Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 6

(Organi)

la esclusione)
etico o delle de
sti dell'Associa
o di attività con
i di democrazia
e natura, anche
1) Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 7

(Assemblea)

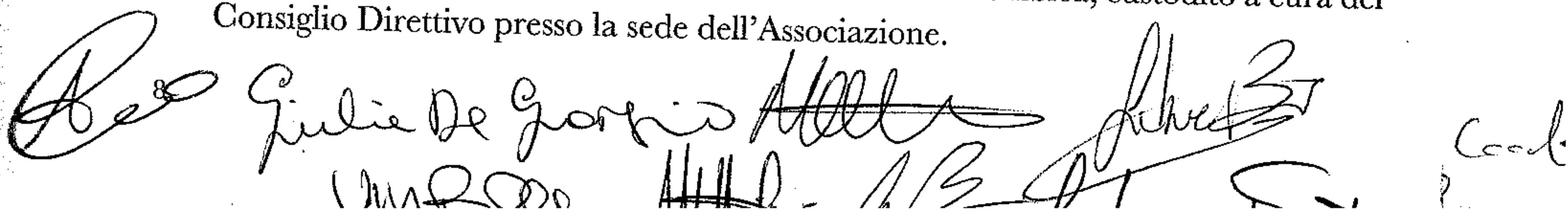
associazione.
i sopra tenuto
eventuali episodi
1) L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

l'addebito così
Consiglio Di-
ne, con facoltà
2) È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilanci di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

manca di
giorni di cui
glio Direttivo.
entro 15 giorni
l'Associazione
dei soci, che,
seduta utile. I
3) Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

esi decorrenti
el socio senza
4) Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole

- della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.
- 12) L'a
in f
spe
soc
a)
- 5) Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto. b)
- 6) Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino a un massimo di due soci. c)
- 7) È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza. d)
- 8) La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da portare a conoscenza dei soci forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo - nella sede o altrove ovvero anche fuori dal comune della sede sociale a condizione che sia consentito di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione -, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente. e)
- 9) L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
- 10) Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dall'assemblea o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
- 11) Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.
- 1) I


Giulio De Gaudio
1 MAR 2000

12) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- e) l'organo amministrativo ha la facoltà, in sede di convocazione, di prevedere che l'intervento possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione di talché non sarà indicato alcun luogo fisico di partecipazione, ma solo quello mediatico e Presidente e verbalizzante potranno trovarsi anche in luoghi diversi. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Art. 8

(I compiti dell'assemblea)

1) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo)
- c) approva i regolamenti interni;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

Carlo [signature] *Giulio De Gaudio* *Andrea [signature]*
Luigi [signature] *[signature]* *[signature]*

- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

- predi
degli
espre
- 2) In ca
dalla
comj
Asse
dell'
- 3) Le r
mec
- 4) Nell
ness
sost
- 5) Se
voc
nu

Art. 9

(Organo di amministrazione)

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove) eletti tra i soci.
- 2) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 3) I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione); durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

- 1) Il
tu
le
si
- 2) Il
sc
P
- 3) E
v
s
l

Art. 10

(Elezioni del Consiglio Direttivo)

- 1) I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata a eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali,

- 4) I
- 5)

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Giulia de Lencastre" and "Vignola"]

oca il Consi-
visore legale
torie ai sensi
obiviri e ne
casi in cui
ni sociali e
il proprio

predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

- 2) In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
- 3) Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
- 4) Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
- 5) Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

è compo-
un mas-
nitazioni
ritte nel
erano a
e (salvo
restata
ggibili.

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
- 2) Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
- 3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
- 4) Ogni singolo membro del Consiglio Direttivo potrà delegare per iscritto un altro membro del Consiglio Direttivo al fine di partecipare e votare all'assemblea;
- 5) Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

ai Soci
lavori
da tre
torali,

- 6) Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere convocate, nelle forme e con le modalità già precisate all'art. 7 (n. 8, 9, 10, 11 e 12) per le assemblee dei soci, e in particolare, mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 12

(Compiti del Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) il Presidente;
 - b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - c) il Tesoriere;
 - d) il Segretario;
 - e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro;
 - f) il Comitato Tecnico Scientifico.
- 2) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- 3) Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

i) co
sc
z

j) e
t

k) s

l)

1) Il Pr
terzi

2) È el

3) Ha

a)

b)

c)

d)

e

f

4) Ir
P

5) L
g

12
Giovanni De Gennaro
Andrea Tattori

vocate, nelle
le assemblee

propri mem-

Vicario del

- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno e il bilancio sociale;
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 13

(Presidente)

istrazione
principi e

ovazione

e l'ade-

ttore e

i) e re-
iascun

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
- 2) È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
- 3) Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti;
 - e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
 - f) promuovere la raccolta di fondi per l'associazione.
- 4) In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
- 5) In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14

(Segretario)

- 1) Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15

(Tesoriere)

- 1) Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 16

(Organo di controllo)

- 1) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Giulio, Maria, and others.]

linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

- 4) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

(Comitato Tecnico)

- 1) Su decisione dell'assemblea degli associati, possono essere istituiti:
 - a) un Comitato Tecnico Scientifico composto da non più di 20 (venti) membri nominati dall'assemblea e/o scelti tra associati che vantino particolari competenze;
 - b) un Comitato dei Partners Industriali composto dai rappresentanti delle aziende che abbiano instaurato rapporti di collaborazione con l'associazione e che ne faranno richiesta, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
 - c) un Comitato Tecnico Istituzionale composto dai rappresentanti e appartenenti agli Organi istituzionali che siano stabilmente chiamati a rapportarsi all'associazione, e invitati a farne parte dal Consiglio Direttivo.
- 2) I Comitati e i loro membri svolgono solo funzioni consultive e non sono organi dell'associazione. Un rappresentante per ogni comitato, scelto dai suoi membri, può essere invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di prestare la propria competenza al servizio dell'associazione.
- 3) Nessun compenso o diritto a rimborso è previsto per i componenti e per i rappresentanti dei comitati.

Art. 18

(Revisione legale dei conti)

- 1) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

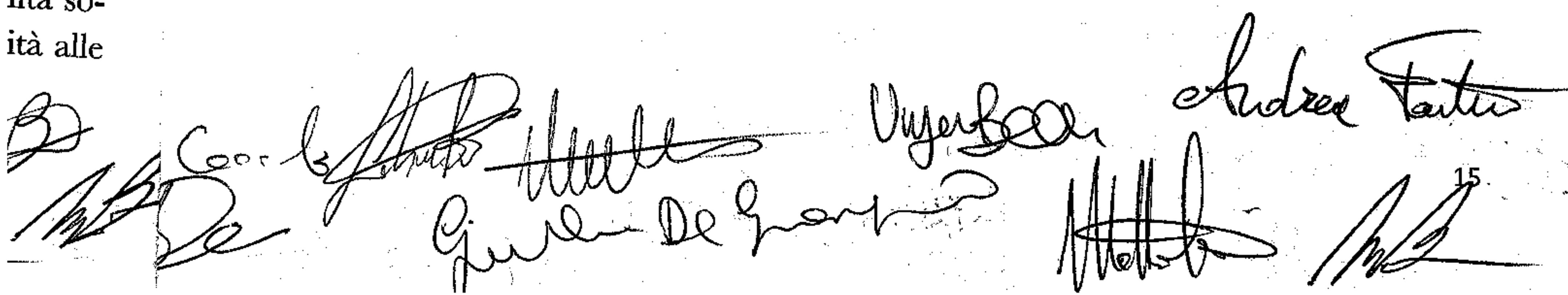
la documen-
Direttivo.

i ed econo-
particolare,
nformità a
ere di ope-
rnati i libri
di bilancio
lazione sia
re al Con-
in Assem-

requisiti

l Codice
2397 del
ere pos-

rispetto
zioni del
uatezza
nziona-
art. 31,
revisori
compiti
lità so-
ità alle



Art. 19
(Patrimonio)

- 1) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale ossia per il perseguimento dell'oggetto dell'associazione.

Art. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)

- 1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21
(Risorse economiche)

- 1) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Art. 22
(Bilancio di esercizio)

- 1) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 2) Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.
- 3) L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including "Giulio De Long", "Andrea", and others.]

Art. 23

(Libri e Registro)

1) L'associazione deve tenere il:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 24

(Volontari)

- 1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 4) Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 5) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

- 6) I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.
- 7) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

prev
succ

I soci C

Art. 25

(Lavoratori)

- 1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 2) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 26

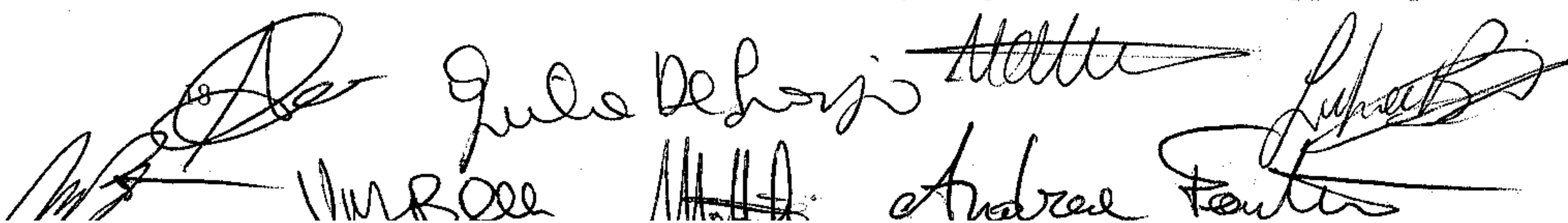
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.
- 2) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27

(Rinvio)

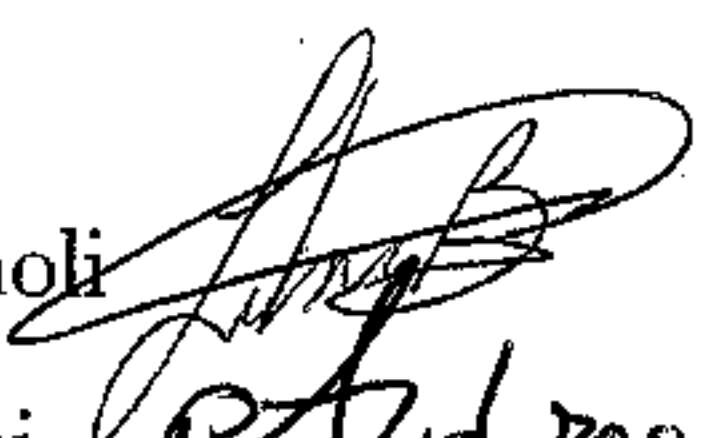
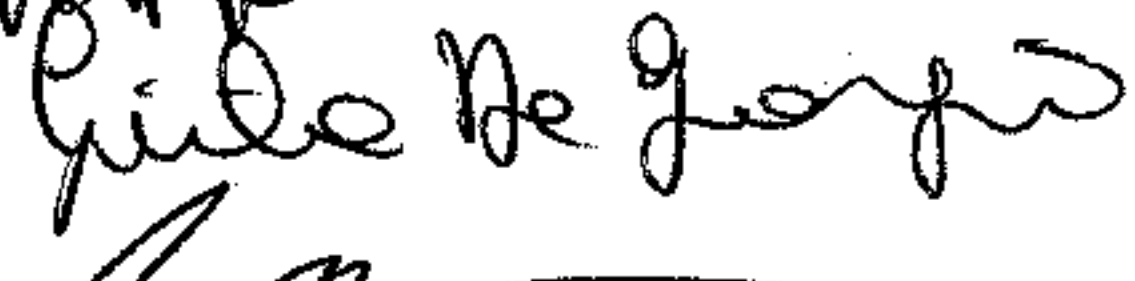
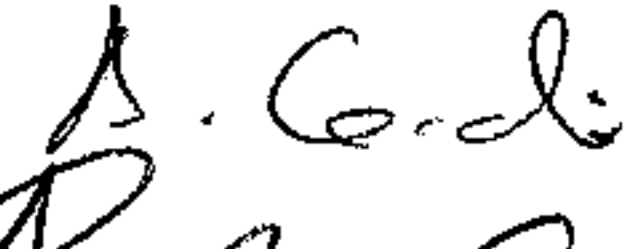
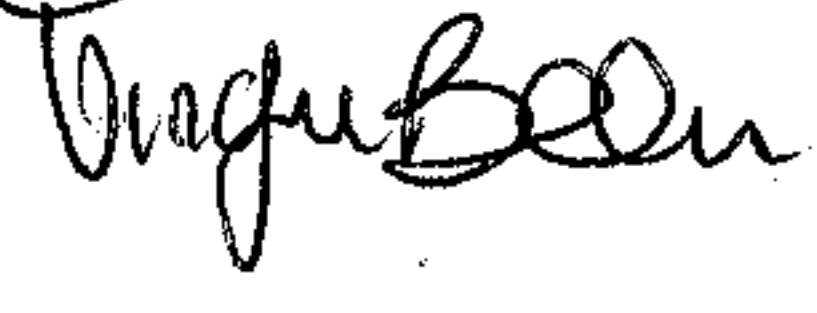
- 1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto



Handwritten signatures of the board members, including Giulio De Lorenzo, Alberto, and Andrea Fentis.

previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

I soci Costituenti:

- Gabriele Bagnoli 
- Andrea Fantini 
- Matteo Mazza 
- Mattia Ciardi 
- Giulia De Giorgio 
- Marco Bartolini 
- Alessandro Cecchi 
- Andrea Corti 
- Virginia Bellini 



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 17/07/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TzM , serie 3 , numero 2699

data di stipula: 06/07/2024

ident.vo telematico: TzM24L002699000TK per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94330750483				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 64,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

